



COMMISSIONE EUROPEA
DG per la POLITICA REGIONALE
DG per l'Impiego, gli Affari
Sociali e le Pari Opportunità

Documento dei servizi della Commissione n. 3

**Cofinanziamento delle spese da parte dei Fondi Strutturali o del Fondo di
Coesione e da altro Strumento Finanziario Comunitario.**

Questo documento è stato preparato dalle Direzioni Generali per la Politica Regionale e per l'occupazione, gli affari sociali e le pari opportunità.

Una bozza di questo documento è stata discussa il 31 Gennaio e il 28 Febbraio 2007 nel Comitato di Coordinamento dei Fondi (COCOF).

Il documento fornisce l'interpretazione che le due direzioni generali daranno agli articoli dei Regolamenti di riferimento contenuti nella presente pubblicazione nei loro rapporti con gli Stati Membri.

1. INTRODUZIONE

Gli Stati Membri hanno sollevato alcune questioni in merito alla possibilità che un'operazione possa ricevere sostegno da parte dei Fondi Strutturali e del Fondo di Coesione (di seguito "i Fondi") e di altri strumenti finanziari comunitari.

2. DISPOSIZIONI LEGALI

- L'Articolo 2 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 definisce i seguenti termini:

operazione - "un progetto o gruppo di progetti selezionato dall'autorità di gestione del programma operativo in questione o sotto la sua responsabilità, secondo criteri stabiliti dal comitato di sorveglianza ed attuato da uno o più beneficiari, che consente il conseguimento degli scopi dell'asse prioritario a cui si riferisce",

programma operativo – "il documento presentato da uno Stato membro e adottato dalla Commissione che fissa una strategia di sviluppo con una serie coerente di priorità da realizzare con il contributo di un Fondo o, in caso dell'obiettivo "Convergenza", con il contributo del Fondo di coesione e del FESR".

- L'Articolo 54, paragrafo 5, prevede che *"una spesa cofinanziata dai Fondi non può beneficiare dell'intervento di un altro strumento finanziario comunitario".*

3. PRINCIPIO GENERALE

E' da notare che, per la finalità di questo regolamento, gli strumenti finanziari comunitari sono i Fondi, i programmi e le altre azioni per l'intervento specifico creati dalla normativa comunitaria e finanziati dal bilancio delle Comunità Europee (esempio: LIFE, strumento finanziario per l'ambiente, Programma quadro di ricerca, FEASR...). I prestiti della BEI e di altri strumenti di prestito non rientrano nella definizione di strumenti finanziari comunitari.

Il principio definito nell'Articolo 54, paragrafo 5, del Regolamento CE n. 1083/2006 è che *"una spesa cofinanziata dai Fondi non può beneficiare dell'intervento di un altro strumento finanziario comunitario".*

Pertanto, qualunque spesa nell'ambito di un progetto rientrante in un programma operativo cofinanziato con l'intervento del(dei) Fondo(i) non può beneficiare di altri finanziamenti comunitari.

Questa disposizione mira a evidenziare la specificità di ciascuno strumento di bilancio e ad eliminare il rischio che la spesa possa essere finanziata due volte dal bilancio comunitario.

La spesa cofinanziata con l'intervento dei Fondi, ma sostenuta da un altro strumento finanziario comunitario, è irregolare e l'importo del cofinanziamento dei Fondi deve essere recuperato.

4. PARTECIPAZIONE DEI FONDI

L'Articolo 53, paragrafo 1, del Regolamento CE n. 1083/2006 stabilisce che la partecipazione dei Fondi, a livello dei programmi operativi, viene calcolata in riferimento alla **spesa ammissibile**, costituita unicamente dalla spesa pubblica ammissibile o dalla spesa pubblica ammissibile più quella privata.

L'Articolo 2, paragrafo 5, del Regolamento CE n. 1083/2006 definisce la spesa pubblica come "*qualsiasi contributo pubblico al finanziamento di operazioni proveniente dal bilancio dello Stato, degli enti pubblici territoriali, delle Comunità europee nell'ambito dei Fondi strutturali e del Fondo di coesione e ogni spesa assimilabile*".

Pertanto, la sola spesa pubblica ammissibile è quella contemplata nella definizione dell'Articolo 2, paragrafo 5. Ciò significa che la spesa nell'ambito di ogni programma operativo adottato dalla Commissione per gli obiettivi dell'intervento dei Fondi (sia il finanziamento comunitario che la controparte nazionale) può essere sostenuta soltanto da una quota di finanziamento comunitario (proveniente solo dai fondi) e da una quota di finanziamento nazionale (spesa pubblica, ai sensi dell'Articolo 2, paragrafo 5, per conto proprio o in combinazione con la spesa privata). Ad esempio, un programma operativo con un tasso di cofinanziamento comunitario del 7% sarà costituito dal 75% di partecipazione dei Fondi (e nessun altro finanziamento comunitario), e dal 25% di controparte nazionale (spesa pubblica per conto proprio o in combinazione con la spesa privata). Un altro strumento finanziario comunitario non può sostituire la controparte nazionale pubblica, né può essere considerato nel cofinanziamento comunitario.

Inoltre, la dichiarazione di spesa ai sensi dell'Articolo 78 del Regolamento CE n. 1083/2006 deve includere solamente l'ammontare totale delle spese ammissibili (da stabilire in conformità con la scelta dello Stato Membro ai sensi dell'Articolo 53, paragrafo 1, del Regolamento CE n. 1083/2006) versato nell'ambito di un programma operativo cofinanziato dai Fondi durante tutta la durata dello stesso programma operativo. Di conseguenza, se la spesa inclusa in una dichiarazione di spesa viene successivamente cofinanziata da un altro strumento finanziario comunitario, essa risulta irregolare e necessita di una correzione finanziaria.

La responsabilità degli Stati Membri è di prevenire tali irregolarità e, se necessario, di procedere con le correzioni in caso di duplice cofinanziamento, ai sensi dell'Articolo 70, paragrafo 1, lettera b) del Regolamento CE n. 1083/2006.

5. GRANDI PROGETTI

I grandi progetti sono regolati dagli Articoli 40 e 41 del Regolamento CE n. 1083/2006, in conformità del quale gli Stati Membri devono presentare domanda alla Commissione per i progetti il cui costo complessivo è superiore ai 50 milioni di Euro per le infrastrutture (25 milioni di Euro per l'ambiente). Poiché la decisione della Commissione ai sensi dell'Articolo 41, paragrafo 2, stabilisce la somma alla quale sarà applicato il tasso di cofinanziamento dell'asse

prioritario, la spesa nell'ambito del progetto cofinanziato da altri strumenti finanziari comunitari verrà esclusa automaticamente dall'ambito di intervento del programma operativo. Il piano finanziario del grande progetto deve quindi essere trasparente nei confronti di altri strumenti finanziari comunitari allo scopo di garantire, negli interessi di una sana gestione finanziaria, il rispetto del regolamento che vieta il duplice cofinanziamento.

6. CONCLUSIONI

La spesa nell'ambito di ciascun programma operativo adottato dalla Commissione per l'obiettivo dell'intervento dei Fondi può essere sostenuto solamente da una quota di contributo comunitario (proveniente solo dai Fondi) e una quota di finanziamento nazionale (spesa pubblica, come definito dall'Articolo 2, paragrafo 5, per conto proprio o in combinazione con la spesa privata); pertanto la spesa di ciascun programma operativo non può beneficiare dell'intervento di altri finanziamenti comunitari.

Come definito dal Regolamento CE n. 1083/2006 non è vietato cofinanziare la stessa operazione con due strumenti finanziari comunitari diversi purché la parte dell'operazione finanziata dai Fondi abbia una "quota totale ammissibile" chiaramente distinta e distinguibile. Questo può essere ottenuto, ad esempio, con diversi progetti o parti di progetto nella stessa operazione, in cui una o parti di un progetto viene finanziato dai Fondi (nell'ambito di un programma operativo) e l'altro(i) è(sono) finanziato(i) da altri strumenti comunitari (che vanno oltre lo scopo di un programma operativo).

Orientamenti riguardanti la combinazione del sostegno da parte di un programma operativo cofinanziato dai Fondi Strutturali o del Fondo di Coesione e le sovvenzioni delle reti transeuropee saranno fornite successivamente.